

REGOLAMENTI (CE) 853/2004, 854/2004, 2074/2004

Cosa cambia nel 2014?

Maurizio Ferri*

Visita post mortem,
novità in arrivo

La Commissione europea ha di recente adottato (ricorrendo agli atti delegati)¹ una proposta di regolamento recante modifiche ad alcuni allegati dei Regolamenti (CE) 853/2004, 854/2004 e 2074/2005. La proposta ha avuto il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria, con bocciatura della risoluzione della Commissione ENVI (Ambiente, Sanità pubblica e Sicurezza alimentare) contraria a tali nuove misure.

L'entrata in vigore del nuovo regolamento è prevista per il 2014. Fa eccezione il nuovo punto G (3) del Capitolo IX, a Sezione IV, Allegato I del Regolamento (CE) n. 854/2004 (relativo al campionamento da parte del veterinario ufficiale per la verifica del criterio di igiene di processo *Salmonella* nei macelli suini), per il quale si prevede l'applicazione dal 1 gennaio 2015. C'è da premettere che la Commissione nella nuova proposta del Regolamento sui controlli ufficiali del 6 maggio 2013 (revisione del Regolamento (CE) 882/2004), ha già previsto l'abrogazione del Regolamento (CE) 854/2004.

Il SIVeMP in qualità di delegato UEVH in FVE, ha seguito l'iter del dossier relativo alla proposta della Commissione e ha concordato una linea comune di orientamento incentrata sul ruolo strategico dei servizi veterinari nei macelli in rapporto all'ispezione *ante mortem* e sul potenziamento dell'ICA, in un contesto di rafforzamento e più efficace gestione delle informazioni sanitarie di filiera.

Le modifiche

I Regolamenti (CE) n. 853-854-2074 subiranno principalmente modifiche in merito a:

- documento ICA (Informazioni sulla catena alimentare);
- macellazione di emergenza al di fuori del macello;
- ruolo degli assistenti specializzati ufficiali nell'ispezione *ante mortem*;
- ispezione (visiva) *post mortem* delle carcasse suine;
- aggiunta del rischio specifico *Salmonella* da gestire con l'ispezione *post mortem*;
- controllo visivo *post mortem* facoltativo sui suini.

Documento ICA (Informazioni sulla catena alimentare)

• All'allegato II, sezione III, punto 3 del Regolamento (CE) n. 853/2004, la lettera a) è sostituita da: «*Lo status sanitario dell'azienda di provenienza o lo status sanitario del territorio regionale per quanto riguarda gli animali e il riconoscimento ufficiale dell'applicazione, da parte dell'azienda, di condizioni di stabulazione controllata in materia di Trichine conformemente all'allegato IV, capitolo I, punto A) del Regolamento (CE) 2075/2005*». Il nuovo requisito riguarda le deroghe in materia di controlli alle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata per *Trichinella*, le cui informazioni devono integrare quelle da fornire al macello mediante l'ICA, al fine di consentire agli Stati membri di applicare l'opportuno regime di test per accertare la presenza di trichine.

Osservazioni: in relazione all'ispe-



zione dei suini, la proposta prevede un'ispezione *post mortem* dettagliata (palpazione e incisione) quando i dati epidemiologici o le informazioni sugli allevamenti di origine degli animali indicano un potenziale rischio sanitario. L'ICA è concordemente ritenuta la chiave del sistema dei controlli ufficiali per gli alimenti di origine animale. L'affidabilità e l'accuratezza del suo contenuto, anche in relazione ai risultati ispettivi precedenti, sono necessari per la formulazione del giudizio ispettivo da parte del veterinario ufficiale e l'adozione di decisioni appropriate ed efficaci.

Animali macellati d'urgenza

- Nel Regolamento (CE) n. 853/2004, relativo al marchio speciale per le carni di animali macellati d'urgenza, viene eliminato il punto 9 dell'allegato III, sezione I, capitolo VI.

- Nel Regolamento (CE) n. 854/2004 viene eliminato il punto 7, Allegato I, Capo III, Sezione 1, relativo al requisito del bollo sanitario speciale per le carni degli animali che sono stati sottoposti a macellazione di emergenza al di fuori del macello. Tali carni potranno avere una commercializzazione comunitaria (e non più locale) nel caso di esito favorevole dell'ispezione *post mortem*.

Osservazioni: tale modifica è coerente con il dato secondo cui le carni di animali sottoposti a macellazione d'urgenza che abbiano superato l'ispezione non costituiscono un rischio per la salute pubblica. Pertanto non è più proponibile l'obbligo di un marchio sanitario speciale e la restrizione al mercato nazionale delle carni di animali macellati d'urgenza. Il requisito del bollo sanitario speciale per le carni di animali sottoposti a macellazione d'urgenza viene eliminato anche dal Regolamento (CE) 854/2004.

Ruolo degli assistenti specializzati ufficiali durante l'ispezione *ante mortem*

- Nel Regolamento (CE) 854/2004 viene modificato l'allegato I. Alla

sezione III, capo I, il punto 2 è sostituito dal seguente: «*In relazione all'ispezione ante mortem e ai controlli relativi al benessere degli animali, gli assistenti specializzati ufficiali possono solo prestare assistenza in mansioni di carattere esclusivamente pratico, che può includere una preselezione degli animali che presentano anomalie*».

Osservazioni: il Regolamento (CE) 854/2004 già prevede la figura dell'Assistente specializzato ufficiale (ASU) che assiste, a determinate condizioni, il veterinario ufficiale nelle attività di controllo. In relazione all'ispezione *ante mortem* e ai controlli relativi al benessere degli animali, nella nuova formulazione, gli ASU "possono" essere autorizzati ad assistere il veterinario ufficiale nell'ambito della preselezione di animali che presentano anomalie". Questa disposizione, ancorché modificata rispetto alla formulazione iniziale, richiederebbe la definizione delle attività e condizioni per la delega, pena la diffinitività di interpretazione e applicazione tra gli Stati membri.

Il SIVeMP nell'ambito delle discussioni in UEVH, ha sempre sostenuto la posizione FVE sull'importanza della visita *ante* e *post mortem*, che sono e devono rimanere principi non negoziabili in quanto presidi strategici delle attività di controllo dei veterinari ufficiali. Alla Commissione è stata altresì richiesta una maggior cautela nel trasferire a figure non veterinarie compiti attualmente assegnati ai veterinari ufficiali. Nello specifico la Commissione aveva assicurato come nulla verrà modificato rispetto alle disposizioni del Regolamento (CE) 854/2004. In sostanza l'ispezione *ante mortem* (che prevede la valutazione accurata degli aspetti di sanità e benessere animale di tutti gli animali prima della macellazione), rimane un compito specifico del veterinario ufficiale, come stabilito nell'Allegato A; Sezione I, Capitolo 2 (Compiti del veterinario ufficiale) del Regolamento (CE) n. 854/2004.

Ispezione (visiva) *post mortem* delle

carcasse suine

- Del Regolamento (CE) 854/2004 vengono riformulati i punti 1 e 2, parte B, Capitolo IV, Sezione IV, relativi all'ispezione *post mortem* delle carcasse suine, con la previsione della sola ispezione viva. Il metodo ispettivo tradizionale (palpazione e incisione delle carcasse e visceri), si applica solo in presenza di rischi per la salute pubblica (o salute e benessere degli animali) sulla base di: dati epidemiologici; informazioni sulla catena alimentare; risultati dell'ispezione *post mortem*; e/o rilevazione viva di anomalie nel corso dell'ispezione *post mortem*.

Osservazioni: tale nuovo requisito recepisce il parere scientifico adottato dall'EFSA il 3 ottobre 2011 sui rischi per la salute pubblica da gestire tramite l'ispezione delle carni suine. In tale parere si conclude che le tecniche di palpazione e incisione durante l'ispezione *post mortem* comportano un rischio di contaminazione crociata e dunque non sono più richieste per gli animali in condizioni normali, ma solo per quelli che presentino anomalie. A titolo di esempio l'EFSA stabilisce che gli agenti patogeni all'origine dell'endocardite nei suini non hanno alcun impatto sulla salute pubblica. Pertanto l'incisione sistematica del cuore non è più necessaria ai fini della sicurezza delle carni.

Il SIVeMP ritiene (in linea con la posizione FVE) che la condizione per il graduale passaggio dall'ispezione tradizionale a quella viva è legata al potenziamento dell'ICA (a oggi purtroppo utilizzata parzialmente) e più in generale all'utilizzo di informazioni ricavabili dalla sorveglianza sulla sanità e benessere dei suini. Nelle condizioni attuali e in mancanza di sistemi basati sugli indicatori sanitari e di benessere animale (descritti nel recente parere EFSA) tale passaggio potrebbe comportare una riduzione della probabilità di rilievo di condizioni anomale.

Aggiunzione del rischio specifico *Salmonella* da gestire durante l'ispezione *post mortem* dei suini.

- Nel Regolamento (CE) 854/2004

viene aggiunto il punto G al Capo IX, Sezione IV, Allegato I che prevede il rischio specifico *Salmonella* (integra i rischi specifici rappresentati da Encefalopatie spongiformi, Cisticercosi, Trichinosi, Morva, Tubercolosi, Brucellosi) da gestire con l'ispezione *post mortem*.

Tale modifica tiene conto della recente parere EFSA del 2011 citato in precedenza, sui pericoli per l'ispezione delle carni suine, rappresentato da *Salmonella* spp., il principale agente patogeno di rilevanza in Sanità pubblica connesso al consumo di carni suine e raccomanda di evitare la contaminazione da *Salmonella* delle carcasse di suino. Il dato epidemiologico di riferimento è contenuto nell'ultimo rapporto EFSA pubblicato ad aprile 2013 sugli andamenti e sorgenti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di infezione alimentare nell'UE 27 riferiti all'anno 2011, dal quale *Salmonella* spp. e *Campylobacter* spp. emergono come agenti responsabili del maggior numero di focolai di infezione alimentare in Europa.

Nello specifico la modifica integra l'ispezione delle carni suine, prevedendo un rafforzamento dell'attività di supervisione e verifica da parte del veterinario ufficiale del criterio di igiene di processo per *Salmonella* a carico degli operatori, come previsto dal Regolamento (CE) n. 2073/2005 (Allegato 1, Punto 2.1.4.). Tale nuovo controllo configura uno strumento efficiente in termini di costi per fornire informazioni sul controllo obbligatorio della *Salmonella*, in accordo alla Direttiva 2003/99/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 17 Settembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e agenti zoonotici.

Le misure previste dalla proposta della Commissione sono le seguenti: campionamenti annuali da parte dei veterinari ufficiali usando lo stesso metodo e siti di campionamento impiegati dagli operatori. Presso ciascun mattatoio verranno prelevati almeno 49 campioni casuali ogni anno. Se tutti negativi, la prevalenza attesa calcolata del patogeno è al di sotto del

6% con una certezza statistica del 99%. Il numero dei campioni potrà essere ridotto nei piccoli mattatoi sulla base di una valutazione del rischio e/o raccolta delle informazioni sul numero totale dei campioni e di quelli positivi per *Salmonella* prelevato dagli operatori a norma dell'art. 5, paragrafo 5, del Regolamento CE 2073/2005, nel quadro dell'allegato I, punto 2.1.4 e/o raccolta delle informazioni sul numero totale e numero dei campioni positivi per *Salmonella* prelevati nell'ambito dei programmi di controllo annuale negli Stati membri o nelle rispettive Regioni, per i quali sono state approvate garanzie speciali in accordo all'art. 8 del Regolamento (CE) 2073/2005 per la produzione di carni suine.

Nei casi di non conformità ripetute ai criteri di igiene di processo, il veterinario ufficiale ha l'obbligo di predisporre un piano di azione unitamente al monitoraggio degli esiti.

Il numero totale dei campioni e di quelli positivi per *Salmonella*, differenziati sulla base delle tre situazioni precedenti, dovranno essere comunicati a norma dell'art. 9, paragrafo 1 della Direttiva 2003/99/CE.

Osservazioni: riguardo alle misure per la gestione del rischio specifico *Salmonella*, nel testo della proposta non è citato il veterinario ufficiale. SIVeMP ha appoggiato la richiesta FVE alla DG Sanco di aggiunta di tale figura nell'art 2, parte 2 della proposta di modifica del Regolamento (CE) 854/2004 (in sostanza spetta al veterinario ufficiale la valutazione epidemiologica e altro per l'ispezione visiva delle carcasse suine, in alternativa all'incisione e palpazione). Tale modifica è stata accolta dalla Commissione sentito anche il Comitato SCoFCAH. Anche in questo caso si prevede un ulteriore passaggio in Commissione ENVI del Parlamento Europeo a novembre attraverso la procedura PRAC (*right for scrutiny*).

Controllo visivo *post mortem* facoltativo sui suini

Si stabiliscono prescrizioni specifiche

per il controllo visivo *post mortem* facoltativo sui suini. Le modifiche introdotte nella Proposta di regolamento alle normali prescrizioni relative all'ispezione *post mortem*, di cui al Regolamento (CE) 854/2004, rendono irrilevanti (e dunque vengono soppresse), per i suini quelle relative al controllo visivo facoltativo dei suini di cui al Regolamento (CE) 2074/2005.

Conclusioni

- Il SIVeMP concorda con FVE riguardo alla mancanza di coerenza dell'attuale proposta di modifica dei Regolamenti (CE) 853-854 con l'analogo processo di revisione del sistema dei controlli ufficiali (Revisione del Regolamento (CE) 882/2004). Qualsiasi disposizione che implichi una riduzione/depotenziamento dei compiti del veterinario ufficiale (con tutte le garanzie offerte da validi sistemi alternativi) deve essere inserita nel contesto della riformulazione del sistema dei controlli ufficiali. Tra l'altro come già accennato, la revisione del Regolamento (CE) 882/2004 già prevede l'abrogazione del Regolamento (CE) 854/2004, e dunque apparirebbe più logico discutere sulle eventuali modifiche nell'ambito del processo di adozione gli atti delegati da parte della Commissione come stabilito nell'art. 15² della medesima proposta.
- Il SIVeMP e la FVE ribadiscono la peculiarità di una visione comune del sistema dei controlli ufficiali, che poggia sulla centralità della figura del veterinario ufficiale. Dall'analisi dell'attuale proposta e di quella di revisione del Regolamento CE 882/2004 sui controlli ufficiali, non emergono in modo centrale e unitario la figura del veterinario di sanità pubblica rispetto ad alcuni compiti quali l'ispezione *ante* e *post mortem*, non sono altresì chiare le condizioni per il regime delega di compiti assegnati agli assistenti specializzati ufficiali. Rimangono in piedi alcuni degli elementi che hanno animato il dibattito in UEVH e FVE sul ruolo (a tratti non chiaro nel testo della Legge sulla Sanità Animale e in alcuni passaggi della pro-

posta di revisione del regolamento CE 882/2004) del veterinario ufficiale al macello e sui compiti di altre figure professionali.

- Il processo di revisione è legato al rafforzamento e all'integrità del processo di elaborazione dell'ICA.

- Il SIVeMP e la FVE riconoscono l'importanza del nuovo approccio scientifico per l'ispezione delle carni inserito nel processo di modernizzazione ispettiva intrapreso dalla Commissione con il supporto tecnico-scientifico dell'EFSA.

- In merito alla collaborazione con altre figure professionali per la neces-

saria articolazione pratico-operativa del concetto "One-Health", il SIVeMP appoggia la recente raccomandazione UEVH: «Al fine di gestire il rischio di una implementazione difforme e non appropriata dei principi di modernizzazione dell'ispezione delle carni, e per facilitare la formazione dei veterinari chiediamo al Board FVE di assegnare al nuovo "Gruppo di lavoro sull'igiene" (Hygiene Working group) il compito di sviluppare linee guida per i veterinari ufficiali e veterinari d'azienda nelle quali vengano definiti i rispettivi ruoli negli allevamenti e nei macelli, in particolar modo per le In-

formazioni sulla catena alimentare (ICA) e il processo decisionale ispettivo». Al suddetto gruppo di lavoro recentemente costituitosi denominato *Food Safety & Quality*, il SIVeMP partecipa nella persona del dott. Maurizio Ferri, attualmente delegato UEVH.

* Delegato SIVeMP presso l'Unione Europea dei Veterinari Igienisti (UEVH)
Membro SIVeMP del Gruppo di lavoro FVE "Food Safety&Quality"

1 Nell'ambito delle modifiche alla tipologia degli atti giuridici dell'Unione europea (Trattato di Lisbona), il legislatore può delegare alla Commissione il potere di adottare gli atti che modificano gli elementi non essenziali di un atto legislativo, i cosiddetti atti delegati.

2 Art. 15. Norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Precariato in Sanità. Sottoscritto protocollo d'intesa

Il Sottosegretario alla Salute, Paola Fadda e le OO.SS. della Dirigenza medica e veterinaria, fra cui FVM, e del comparto sanità hanno sottoscritto un protocollo d'intesa sulla bozza di DPCM previsto dall'art. 4, comma 10 della Legge 125/2013. La bozza di DPCM, che sconta la ristrettezza della delega assegnata dalla norma consentirà di avviare un percorso di progressiva stabilizzazione dei lavoratori precari già in servizio, in primo luogo allargando al 50% la riserva a concorso dei posti per chi negli anni trascorsi abbia garantito, con contratti a termine, il mantenimento dei LEA.

Norme specifiche sono state previste per gli addetti alla ricerca e all'emergenza urgenza dei Servizi di Pronto Soccorso.

Il DPCM consentirà inoltre la proroga dei contratti in essere fino a tutto il 2016.

Nota positiva il riconoscimento del servizio prestato anche in modo non continuativo e presso Enti diversi da quello oggetto delle procedure concorsuali per poter veder garantito l'accesso alla platea ristretta di coloro che hanno diritto alla riserva di legge nel concorso riservato.

Il testo passa ora, per la ratifica e l'approvazione, all'esame del MEF, della Funzione pubblica e sarà infine oggetto di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

A margine dell'incontro, su precisa richiesta del tavolo sindacale e con ciò dando seguito agli impegni assunti in precedenza, il sottosegretario Fadda ha garantito l'apertura di un tavolo di confronto per la ricerca di soluzioni idonee a garantire percorsi di stabilizzazione anche a tutti i lavoratori in possesso di requisiti diversi dal contratto a tempo determinato.

Il sottosegretario Fadda ha in seguito firmato la direttiva alle Regioni per la proroga sino al 31 dicembre 2016 di tutti i contratti di lavoro precari in sanità, compresi quelli atipici e flessibili, e per l'invito a non ricorrere a forme di precariato non previste da leggi e contratti, compreso il rifiuto a forme di esternalizzazione delle funzioni assistenziali.

"La proroga - ha affermato Fadda in una nota - non solo è un impegno che, con il Ministro Lorenzin abbiamo voluto onorare nei confronti dei sindacati di tutto il comparto sanità, ma è finalizzata a far sì che le Aziende sanitarie programmino al meglio l'utilizzo delle risorse umane e professionali e predispongano un migliore benessere organizzativo delle stesse lavoratrici e degli stessi lavoratori precari che consenta loro di erogare, con più tranquillità e vigore, le prestazioni sanitarie e sociosanitarie, nonché di continuare e sviluppare i programmi di ricerca biomedica.